



Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria

CONTRATTO REGIONALE INTEGRATIVO PER LA LOMBARDIA

1 gennaio 2008 31 dicembre 2011



**CONTRATTO REGIONALE INTEGRATIVO
PER LA LOMBARDIA**

**DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
02.08.2006 PER I LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA' DI
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO
AGRARIA**

Milano 6 febbraio 2008

Il giorno 06 febbraio 2008 in Milano presso la sede della Regione Lombardia

tra

L' UNCEM Lombardia rappresentata dal Sig. Severino Gadola.

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL'AGRICOLTURA E ALLE FORESTE (ERSAF)
rappresentata dal Sig. Roberto Bettaglio

FEDERFORESTE, coordinamento Consorzi Forestali della Lombardia nella persona del
Sig. Mario Bersani
e

La FLAI - CGIL rappresentata dalla Sig.ra Oriella Savoldi.

La FAI - CISL rappresentata dal Sig. Lorenzo Barbieri e Orazio Rossi

La UILA - UIL rappresentata dal Sig. Paolo Ferrari.

si è firmato

il seguente Contratto Collettivo di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale 01.01.2008 per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

2

Premessa

Il lavoro forestale occupa sempre maggiore importanza sociale e ambientale e nell'ambito della tutela del territorio.

A partire da questo presupposto la necessità di politiche per la salvaguardia e lo sviluppo delle superfici forestali passano attraverso il sostegno e lo sviluppo di una occupazione sempre più competente.

Il piano di sviluppo rurale – PSR – e le politiche regionali mostrano attenzione alla realtà forestale della nostra regione. Tanta attenzione chiede un investimento capace di contrastare le calamità naturali, i cambiamenti climatici e i fenomeni di spopolamento nelle zone rurali e montane.

A maggior ragione va perseguito l'impegno a salvaguardare e sviluppare i livelli occupazionali in Lombardia, così come sancito dall'Art. 4 del Contratto Integrativo Regionale. La foresta è un polmone importante; lo è anche per le aree metropolitane dove più alti sono i rischi legati all'inquinamento atmosferico. Perseguire uno sviluppo sostenibile significa anche una attenzione verso la produzione di energie alternative come l'uso corretto di bio-masse, di cui è particolarmente ricco il bosco e la foresta. Dove il bosco diventa produttore di materiale pregiato occorre impostare una filiera bosco-legno-commercializzazione che permetta oltre alle maggiori garanzie occupazionali sopra richiamate, un valore aggiunto per il territorio montano.

Le parti confermano la necessità di un confronto più serrato e condividono di rendere più operativo il sistema di informazioni e il Comitato di cui all'art. 3 del Contratto Integrativo Regionale.

3

ART. 1
Sfera di applicazione

Il presente contratto integra il c.c.n.l. 02.08.2006 e si applica ai rapporti di lavoro indicati nell'art. 1 e relativa dichiarazione a verbale dello stesso c.c.n.l. 02.08.2006 instaurati ed eseguiti in Lombardia.

ART. 2
Contrattazione aziendale

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti norme contrattuali e fatte salve le condizioni di miglior favore, le parti concordano sulla eventuale possibilità di una negoziazione aziendale, anche per particolari e specifici progetti o interventi, finalizzata all'istituzione del premio di risultato secondo i criteri previsti dall'accordo del 23 Luglio 93 in materia di contrattazione.

Resta inteso che in caso di istituzione del premio di risultato, l'importo minimo erogato a tale titolo non potrà essere inferiore a quanto previsto come salario integrativo del contratto regionale vigente. Così come eventuali importi superiori a titolo di premio di risultato assorbono il salario integrativo del contratto regionale vigente.

4

ART. 3
Sistema di informazioni e Comitato paritetico regionale

Nel quadro del sistema di informazioni previsto dall'art. 3 del c.c.n.l. 02.08.2006, il Comitato paritetico regionale è così composto:

* 3 membri designati dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, in ragione di 1 membro per ciascuna Organizzazione

* 3 membri designati dall'UNCCEM, dal Coordinamento dei Consorzi Forestali e dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), in ragione di 1 membro per ciascun ente;

Il comitato si avvale anche della presenza di un membro designato dalla Regione Lombardia con funzione di coordinamento.

Il Comitato è operativo presso la sede dell'UNCCEM Regionale della Lombardia.

Il Comitato si riunisce di norma due volte all'anno oppure ogni qual volta una delle parti ne faccia richiesta.

Esso svolge le funzioni di:

5

- a) acquisire le informazioni descritte dall'art. 3 del c.c.n.l. 02.08.2006;
- b) fornire l'interpretazione autentica del presente contratto integrativo;
- c) esperire i tentativi di conciliazione delle eventuali controversie collettive ed individuali che non abbiano trovato adeguata soluzione a livello locale o aziendale;
- d) condurre consultazioni su problemi di reciproco interesse con particolare riguardo ai problemi dell'occupazione;
- e) analisi dei fabbisogni formativi e conseguente programmazione di corsi di formazione professionale del settore.
- f) monitorare ed effettuare aggiornamenti congiunti sullo stato delle iscrizioni al Fondo di Previdenza complementare (Filcoop).

Le adunanze sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti, sono convocate dall'UNCEM Lombardia che presiede il Comitato entro 20 giorni dalla richiesta di una delle parti per quanto previsto alle lettere b), c), d), e) ed almeno 2 volte all'anno per quanto previsto alla lettera a).

Per quanto riguarda le controversie individuali le parti a livello locale o aziendale dovranno esperire il tentativo di conciliazione entro 10 giorni dall'avvenuta denuncia.

Nel caso di mancata conciliazione a livello locale delle controversie individuali, la parte che ne abbia interesse potrà richiedere, tramite l'Organizzazione Sindacale cui aderisce o ha conferito mandato, la convocazione della Commissione di cui al presente articolo che dovrà avvenire da parte dell'UNCEM entro 10 giorni dalla richiesta.

6

La Commissione intersindacale regionale dovrà pronunciarsi entro 15 giorni dalla data della riunione.

Su ogni questione di cui è investito, il Comitato decide sempre in via definitiva con il voto della maggioranza dei membri presenti.

Esperiti infruttuosamente i tentativi di conciliazione in sede locale e regionale le parti hanno la più ampia libertà di azione.

Chiarimento a verbale

Sulla scorta della positiva sperimentazione dell'istituzione del Comitato Paritetico, se ne chiede una sua piena valorizzazione e rafforzamento, sia in ordine all'attività dell'Osservatorio Regionale del Legno previsto dalla L.R. 80/89 art. 16 comma 2, sia in ordine ad un sistema di informazione sull'attività forestale nella Regione anche attraverso la disponibilità di un adeguato sistema informativo.

A tale scopo le parti si attivano affinché il Comitato Paritetico sia componente dell'Osservatorio di cui sopra.

7

ART. 4 Stabilizzazione di manodopera

Le parti considerano di primaria importanza la stabilizzazione occupazionale della manodopera impiegata, anche mediante un'adeguata programmazione pluriennale delle attività forestali, al fine di elevare la professionalità dei lavoratori e la qualità dei lavori.

Di conseguenza i datori di lavoro si impegnano a vagliare tutte le opportunità lavorative e finanziarie, affinché una quota della manodopera in forza a tempo determinato possa avere la trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato.

Le parti a livello regionale si impegnano a ricercare forme di stabilizzazione della manodopera con il contributo di tutti i soggetti in causa (premesse le opportune verifiche con gli Istituti Inps, Inail, ecc. in materia di inquadramenti contributivi), approfondendo le tematiche implicate nel rispetto delle normative vigenti.

Il risultato di questi approfondimenti servirà a favorire i soggetti a livello locale (Enti forestali, Comuni, Comunità montane, aziende private, privati) per intrecciare una rete di convenzioni che serva a stabilizzare la manodopera forestale attraverso mansioni e lavori che possano tendenzialmente coprire, nelle diverse peculiarità geografiche locali, tutte le stagioni dell'anno: lavori previsti dal CCNL e dal CIRL e lavori di manutenzione.

8

Le parti nell'intento di stabilizzare la manodopera del settore e di chiarirsi reciprocamente quali sono i lavori che vengono normati del presente contratto, concordano il seguente elenco ad integrazione di quanto previsto dalla sfera di applicazione del Contratto Nazionale:

- realizzazione di manufatti di piccola entità in ambiente rurale (a titolo esemplificativo: panchine, muretti, ponticelli, ecc.)
- interventi di ingegneria naturalistica
- manutenzione ordinaria e straordinaria di viabilità forestale
- interventi di recupero ambientale in aree degradate
- ristrutturazione dei fabbricati rurali e d'alpe
- forestazione produttiva (legno richieste del mercato) e dell'agriturismo
- tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale delle aree verdi, nonché giardini (verde pubblico) e parchi con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
- lavori attinenti le fasi preparatorie e gestionali di manifestazioni e incontri promossi dall'ente forestale o ai quali l'ente partecipa nell'ambito dell'attuazione di programmi annuali o pluriennali (ad es.: manifestazioni, fiere, eventi, ...)
- servizio logistico agli uffici con carattere occasionale (ad es.: trasloco archivi, assemblee comunitarie, incontri, riunioni collettive, ...)

9

ART. 5

Garanzia occupazionale per gli operai a tempo determinato

Gli Enti esamineranno con le Organizzazioni Sindacali Territoriali prima dell'avvio dei cantieri il numero delle nuove assunzioni, il loro utilizzo e la durata del rapporto di lavoro.

Agli operai che per la prima volta vengono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 02.08.2006 viene garantita una durata minima del rapporto di lavoro di 51 giornate lavorative, sempre che a ciò non ostino comprovate esigenze operative, da esaminare con le Organizzazioni Sindacali Territoriali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, che richiedano la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore.

Agli operai assunti a tempo determinato che nell'anno solare precedente abbiano effettuato più di 50 giornate di effettivo lavoro presso lo stesso datore di lavoro in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 02.08.2006, viene garantito per l'anno solare successivo un rapporto a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 101 giornate lavorative.

Agli operai che nell'anno solare precedente abbiano effettuato più di 101 giornate di effettivo lavoro presso lo stesso datore di lavoro in qualità di addetti alle attività di cui all'art. 1 del c.c.n.l. 02.08.2006 viene garantito, per l'anno solare successivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato nello specifico settore della durata minima di 151 giornate lavorative.

10

Le garanzie occupazionali di cui ai precedenti commi sono subordinate all'esistenza dei finanziamenti disponibili per gli enti pubblici e, per ciò che attiene a Cooperative e Consorzi Forestali, all'affidamento agli stessi delle concessioni di lavori all'uopo occorrenti.

Le garanzie occupazionali di cui al presente articolo non trovano applicazione per quegli operai assunti per l'esecuzione di lavori di pronto intervento conseguenti a sistemazioni immediate rese necessarie da circostanze eccezionali collegate ad avversità atmosferiche od a calamità naturali e fatte salve le cause di anticipata cessazione del rapporto di cui all'art. 26 del c.c.n.l. 02.08.2006.

ART. 6

Riassunzione operai a tempo determinato

Gli operai assunti con rapporto a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso datore di lavoro a condizione che manifestino allo stesso la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, mediante l'invio di una comunicazione il cui fac-simile si allega al presente contratto (all. A).

Qualora le necessità operative del settore idraulico-forestale comportino l'assunzione di un numero di operai con rapporto di lavoro a tempo determinato inferiore al numero di operai che hanno diritto di precedenza nella riassunzione ai sensi del precedente comma, troveranno applicazione nell'ordine i seguenti criteri di precedenza:

11

- I) qualifica;
- II) situazione familiare;
- III) disponibilità;
- IV) anzianità di servizio.

Nel caso di Enti di nuova costituzione operanti nel settore, le nuove assunzioni andranno ricercate fra i lavoratori che abbiano già acquisito esperienza professionale presso altri datori di lavoro del settore stesso.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano ad intervenire congiuntamente presso la Commissione regionale per l'occupazione perché la suddetta norma contrattuale possa trovare piena applicazione in tutte le Province della Lombardia, a garanzia dell'occupazione e della professionalità dei lavoratori del settore nonché della produttività e dell'efficacia degli interventi forestali realizzati.

ART 7 **Stagionalità delle attività**

Le parti concordano che le attività occupazionali regolate dal presente accordo sono da considerare prevalentemente saltuarie e che quindi l'assunzione dei lavoratori avviene con la stipula di contratto a termine così come previsto dalla Legge n. 230 del 18.04.62.

12

Le parti considerano, in specifico, le seguenti attività aventi carattere stagionale per le quali ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 230 del 18.04.62, è consentita l'assunzione con contratto di lavoro a termine:

- taglio dei boschi, sia di alto fusto che di cedui, di qualsiasi tipo (di utilizzazione, diradamento, conversioni, tagli colturali);
- allestimento del materiale legnoso derivante dai tagli e di esbosco, anche con l'uso di macchine da esbosco;
- interventi di rimboschimento anche comprendenti interventi di decespugliamento e di ripulitura, di apertura e sistemazione di viabilità forestale, opere di protezione antincendio;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale comprendenti costruzioni di gabbionate, muri di contenimento sia a secco che in cemento, briglie sia a secco che in cemento, drenaggi ed ogni altra opera analoga;
- attività vivaistiche, comprendenti la raccolta dei semi, la semina in vivaio, le diverse pratiche colturali e relative alla assegnazione e distribuzione delle piantine;
- interventi di recupero e miglioramento dei pascoli, comprendenti i decespugliamenti, le pulizie, le concimazioni, gli spietramenti, il ripristino di pozze di abbeverata ed altre operazioni similari;
- interventi di difesa fitosanitaria nei boschi e nei vivai sia di tipo manuale che chimico;

13

- interventi di miglioramento del verde pubblico in generale, comprendenti anche la realizzazione di aree ad uso ricreativo;
- interventi di recupero di fabbricati rurali comprendenti opere di ordinaria manutenzione sia all'esterno che all'interno.

Le parti, considerata la caratteristica stagionale dell'attività forestale, ritengono di non stabilire la percentuale dei lavoratori, da assumere con contratto a termine, rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.

ART. 8 **Apertura dei cantieri**

Con l'apertura dei cantieri l'ente datore di lavoro provvederà ad assumere i lavoratori già utilizzati nell'anno precedente sempreché ciò sia consentito dalle leggi sul collocamento, dagli obblighi derivanti dalle garanzie occupazionali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 e dall'esistenza di adeguati finanziamenti.

ART. 9 **Periodo di prova**

I lavoratori che vengono assunti a tempo determinato e che abbiano già prestato servizio con esito positivo per almeno otto mesi nell'arco dei due anni solari precedenti in qualità di avventizi presso lo stesso datore di lavoro che procede alla nuova assunzione a termine, sono esonerati dall'effettuazione del periodo di prova.

14

ART. 10 **Anticipo spettanze malattia ed infortunio operai e conservazione del posto**

I lavoratori hanno diritto all'anticipo nella busta paga mensile, da parte del datore di lavoro del 100 %, ad integrazione delle indennità di legge corrisposte dagli Istituti Previdenziali preposti (INPS e INAIL) in caso di malattia od infortuni. Ai lavoratori a tempo determinato tali anticipazioni spettano se nell'anno precedente hanno svolto più di 51 giornate di lavoro nel settore agricolo.

Le predette anticipazioni vengono erogate previo rilascio da parte del lavoratore interessato di apposito mandato a favore del datore di lavoro per il recupero delle somme anticipate.

Ai lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata superiore a 51 giornate assenti per malattia o infortuni debitamente certificati, verrà garantita la conservazione del posto sino alla chiusura del cantiere presso il quale esplicano la loro attività lavorativa o comunque per un periodo non superiore a 179 giorni.

Fermo restando il diritto all'anticipo in busta paga dell'indennità di malattia, infortunio e maternità anticipata ed obbligatoria come previsto dal primo comma, in aggiunta a quanto dovuto a titolo di legge, i datori di lavoro riconoscono l'integrazione al 100%, a proprio carico.

15

ART. 11
Classificazione degli operai

Ai fini dell'applicazione del presente contratto gli operai vengono classificati secondo l'art. 49 del c.c.n.l. Alle qualifiche ivi indicate vengono aggiunte le seguenti:

5 livello- Operai specializzati super

- responsabile difesa fitosanitaria (monitoraggio e lotta biologica contro gli insetti nocivi e responsabili del deperimento dei boschi)
- addetti all'attività di potatura piante in assetto libero

4 livello - Operai specializzati

- addetto al funzionamento di macchine complesse delle segherie che richiedano particolari conoscenze tecniche
- falegname specializzato
- accompagnatore turistico

3 livello - operai qualificati super

- conduttori di macchine agricole e forestali e da cantiere (trattoristi), comprese quelle per il trasporto di persone non previsti ai precedenti punti;

16

-
- conduttore di macchine ed attrezzature agricole e forestali semplici e semi/moventi;
 - selezionatori, preparatori ed imballatori di piantine forestali
 - selezionatori di piantine di alto fusto
 - responsabile della distribuzione delle piantine forestali
 - vivaista addetto alla semina in contenitori

2° livello - Operai qualificati

- tracciatore e addetto alla stazione di carico dei fili a sbalzo
- operatore alla perforatrice o al demolitore pneumatico
- sezionatore delle piante d'alto fusto
- addetto alla scortecciatura dei tronchi
- addetto a macchine di segheria diverse da quelle specificate al 3° livello dell'operaio specializzato

1° livello - Operai comuni

- addetto semplice custodia degli ovi-caprini

17

La funzione di capo-squadra è attribuita ad operai a tempo determinato od a tempo indeterminato inquadrati nel 3° livello - operai specializzati: ove ciò non fosse possibile tale funzione è attribuita ad operai di livello inferiore che, per la durata di svolgimento di tale funzione, sono inquadrati a fini economici nel 3° livello, fatte salve le norme di cui all'art. 8 del c.c.n.l. 02.08.2006.

Le parti concordano sulla possibilità di inserire eventuali nuovi profili professionali che dovessero emergere durante la vigenza del contratto regionale. A tal fine, le parti firmatarie del presente contratto, si impegnano a valutare attentamente l'inquadramento professionale nelle singole realtà dei lavoratori che possiedono caratteristiche professionali come la polivalenza qualificata (intesa come capacità di intervento in più posizioni di lavoro), o l'esperienza lavorativa, o la formazione professionale derivante dalla frequentazione di corsi appropriati.

ART. 12

Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario, stabilito in 39 ore settimanali dall'art. 9 del c.c.n.l. 02.08.2006 è ripartito in cinque giornate lavorative nella misura di otto ore giornaliere dal lunedì al giovedì e di sette ore giornaliere al venerdì.

Di norma la pausa pranzo sarà della durata di un'ora da individuarsi di comune accordo a livello aziendale fra le ore 12.00 e le ore 14.00, fatto salvo accordi sindacali diversi in materia di collocazione e/o durata.

La giornata del sabato non viene considerata festiva e quindi eventuali prestazioni lavorative svolte in tale giornata, oltre le ordinarie 39 ore settimanali, verranno compensate con le maggiorazioni previste dall'art. 50 del c.c.n.l. 02.08.2006 per il straordinario non festivo lavoro

18

D'intesa tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali e/o territoriali potrà essere fissata anche una diversa distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, con possibilità di prevedere anche la settimana lunga, in considerazione di particolari esigenze tecniche ed operative dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro avrà inizio e termine dal centro di raccolta.

Il tempo di viaggio di coloro che sono addetti alla guida ed alla manutenzione dei mezzi aziendali per il trasporto delle maestranze nei cantieri, dal luogo di ritiro del mezzo, è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro, fatto salvo accordi diversi di miglior favore fra le parti a livello aziendale.

ART. 13

Fondo ore

A far data dal 01.01.04 viene istituito un Fondo ore individuale per l'accantonamento, su base volontaria, delle ore straordinarie richieste dall'azienda, così come previsto dall'Art.50 del CCNL, ed effettivamente prestate.

Le ore accantonate nel Fondo individuale, per un massimo di 39 annue, potranno essere utilizzate come permessi individuali previo richiesta da parte del lavoratore con preavviso di almeno tre giorni. La richiesta si intenderà accolta fatto salvo comprovate esigenze lavorative comunicate da parte dell'azienda al lavoratore almeno 24 ore prima l'inizio del preavviso e in ogni momento per ragioni di calamità e di soccorso.

19

Le ore accantonate potranno altresì essere utilizzate, previo accordo fra le parti a livello aziendale e fermo restando quanto previsto dall'art.59 del CCNL vigente, a copertura di eventuale flessibilità negativa legata ad intemperie.

L'azienda attiverà il Fondo previo richiesta scritta del lavoratore che deve intervenire entro il 28/2 di ogni anno per il personale assunto a tempo indeterminato ed entro un mese dall'assunzione per il personale assunto a tempo determinato.

Le ore accantonate si intendono per l'intera retribuzione ordinaria fermo restando il riconoscimento nel mese di competenza della maggiorazione prevista per la prestazione straordinaria.

Alla fine di ogni anno e/o stagione le eventuali ore accantonate e non utilizzate dovranno essere retribuite.

Il fondo ha carattere sperimentale e le parti si impegnano a monitorarne l'andamento in termini di accesso e funzionamento, riservandosi di concordare alla fine del primo biennio di durata del presente contratto, in caso di valutazione positiva, le eventuali modifiche e/o la conferma in via definitiva del Fondo istituito.

Tale monitoraggio si avvarrà di incontri di verifica locali da convocarsi previo richiesta di una delle parti.

20

ART. 14 **Formazione professionale**

Al fine di favorire una sempre più elevata qualificazione professionale nonché la riqualificazione dei lavoratori rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto, le parti intendono realizzare, nel vigente quadro normativo regionale, organici programmi di formazione professionale i cui contenuti verranno determinati sentiti gli enti competenti in materie forestali e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e promossi presso la Regione Lombardia.

Nei programmi dei corsi di formazione dovranno essere incluse anche nozioni di pronto soccorso ed antinfortunistica, in applicazione del D.L. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

I corsi di formazione professionale, che si attiveranno, dovranno garantire una formazione continua di almeno 20 ore annue per tutti i lavoratori forestali e saranno effettuati in periodi dell'anno che rendano compatibile l'esercizio formativo con l'attività lavorativa.

Al fine di rendere esigibile e continuativa la formazione professionale, le parti si impegnano a cogliere tutte le opportunità offerte dalle vigenti disposizioni legislative, nonché a promuovere tutte le iniziative che si potranno esercitare attraverso il fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura di cui all'art.118 della Legge 388/2000 e successive modificazioni.

Corsi aggiuntivi, riservati a lavoratori forestali in disoccupazione speciale, potranno essere attivati previo accordo da stipularsi a livello locale.

21

ART. 15

Prevenzione degli infortuni e malattie professionali Ambiente-di lavoro - igiene - sicurezza

A chiarimento ed integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del c.c.n.l. 02.08.2006, si conviene che:

1. il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori, in relazione alle particolari mansioni svolte, i "Dispositivi di Protezione Individuale" nonché le istruzioni operative ed i mezzi di protezione collettivi individuati nel Piano Attuativo delle misure di prevenzione e protezione dai rischi adottato dal datore di lavoro stesso in attuazione del D. L. 626/94;
2. il datore di lavoro programmerà corsi di formazione per il primo soccorso.
3. tutti gli assunti presso gli enti forestali, sulla base di quanto previsto dalla legge 626/94, hanno diritto in costanza di rapporto di lavoro, ad una giornata retribuita quale permesso per visita medica. Tale permesso è da intendersi frazionabile in due mezze giornate;
4. le indagini previste alla lettera a) del punto 5 dell'art. 22 del c.c.n.l. 02.08.2006 02 verranno effettuate con le modalità ed i tempi prescritti dal predetto D. L. 626/94;
5. per l'effettuazione delle visite mediche di cui al 1° comma dell'art. 22 del c.c.n.l. 02.08.2006 i datori di lavoro si avvarranno del Medico Competente che opererà in conformità al Piano Attuativo citato al precedente punto 1 e si assumeranno i relativi oneri;

22

la dotazione minima degli indumenti di lavoro da fornire ai lavoratori è correlata alle mansioni da svolgere. Detti indumenti dovranno essere concordati dalle parti a livello di ogni singolo ente e dovranno essere consegnati ad ogni lavoratore, all'inizio del rapporto di lavoro e dovranno essere tenuti in stato di efficienza a cura degli interessati. Tali indumenti dovranno essere riconsegnati al termine del cantiere di lavoro ovvero alla cessazione del rapporto di lavoro.

6. il datore di lavoro doterà il capo squadra o il lavoratore, che anche in situazioni momentanee, sia riferimento per altri lavoratori, dei seguenti strumenti che permettano eventuali chiamate di emergenza, in caso di pericolo o di espletamento delle proprie funzioni: scheda telefonica o telefono cellulare.

Ad integrazione di quanto previsto dalla legge 626/94 in materia di elezione RLS si demanda all'accordo regionale del 3.10.2001 (Allegato B)

ART. 16

Spegnimento incendi

Fermo restando la disciplina dettata in materia dalle leggi regionali 20.10.72 n. 33 e 20.06.75 n. 2, agli operai che partecipano alle operazioni di spegnimento degli incendi compete, limitatamente alle ore in cui sono stati adibiti a tale attività, la fornitura dei necessari mezzi di protezione nonché la corresponsione, in aggiunta alla retribuzione, dell'indennità prevista dall'art. 57 del c.c.n.l. 02.08.2006.

23

ART. 17
Indennità per i capi

Agli operai ai quali venga conferito l'incarico di capo-squadra e capo-operaio, è riconosciuta, per tale specifico incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione della retribuzione di qualifica del 17%.

Si specifica che per capo-squadra si intende il referente esecutivo di una sola squadra con compiti di verifica dello stato dei mezzi, degli approvvigionamenti, dell'avanzamento dei lavori nel cantiere con relativo resoconto, di compilazione della "giornaliera".

ART. 18
Lavori pesanti e nocivi

Sono considerati lavori pesanti:

- lo scoronamento frane;
- lavoro con martello demolitore;
- trasporto manuale di materiale pesante per personale addetto a tale lavoro per più di un'ora;
- la spicconatura continua di zone rocciose;
- il taglio dei bosco di alto fusto senza l'ausilio di mezzi meccanici;
- lavoro con macchine ed utensili ad aria compressa o ad asse flessibile;
- potatura o abbattimento di piante sotto o nelle vicinanze di elettrodotti.

24

Si rimanda a livello di ogni singolo ente, previo accordo con le Organizzazioni Sindacali Territoriali, l'individuazione di cantieri con notevole pendenza per i quali si applicano le disposizioni del presente articolo.

Sono considerati nocivi quei lavori per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di prodotti fitosanitari (classificati dalle Leggi vigenti in molto tossici, tossici, nocivi ed altri preparati), nonché la disinfestazione manuale, con raccolta pure manuale, dei nidi di processionaria sulle piante.

Gli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero ai lavori di cui ai precedenti commi hanno diritto, a norma dell'art. 9, 6° comma, del c.c.n.l. 02.08.2006, ad una riduzione dello stesso pari a due ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.

Nel caso di trasporto manuale di materiale pesante per più di un'ora ma per una durata inferiore all'intero orario giornaliero ordinario di lavoro, la riduzione di orario verrà proporzionata in relazione alla effettiva durata del trasporto manuale di materiale pesante.

L'utilizzo di mezzi meccanici - decespugliatori, motoseghe, escavatori e trattori, - in zone particolarmente disagiati, ovvero in cantieri con pendenze, dirupi, cave e mulattiere, previo accordo a livello aziendale, saranno considerati lavori pesanti e nocivi.

ART. 19
Lavori in acqua

Sono considerati lavori in acqua quelli effettuati con i piedi immersi in acqua, neve o melma superiori a 12 centimetri.

25

Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per una durata massima di 5 ore al giorno, cui deve seguire un'ora di riposo retribuita, fermo restando che per le ore residue gli stessi operai saranno addetti ad altre attività e ferma restando altresì la retribuzione giornaliera di qualifica.

ART. 20 **Lavori disagiati**

Agli operai addetti ai lavori in territori situati a partire da 1500 mt, la maggiorazione sarà elevata al 15%, fermo restando il 10% per altitudini inferiori. Entrambe le percentuali sono da calcolarsi sul valore del minimo retributivo nazionale conglobato e sul valore del salario integrativo regionale.

Nei casi di pernottamento in baita o in rifugio, previo accordo a livello aziendale, saranno riconosciute le maggiorazioni in ordine ad una diversa distribuzione dell'orario di lavoro.

ART. 21 **Indennità chilometrica ed ubicazione dei centri di raccolta**

Ai fini della messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, dei mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ovvero delle modalità di corresponsione dell'indennità chilometrica, così come previsto dall'art. 54 del c.c.n.l. 02.08.2006, l'ubicazione dei centri di raccolta viene stabilita annualmente e per ciascun cantiere di lavoro mediante intesa con le Organizzazioni Sindacali Territoriali competenti.

Criteri generali per l'individuazione di detti centri di raccolta sono:

26

- il centro di raccolta dovrà coincidere il più possibile con il luogo di ricovero delle attrezzature e/o del personale relativo a ciascun cantiere
- nel caso in cui la suddetta condizione non possa verificarsi, il centro di raccolta potrà coincidere con il centro abitato più vicino al cantiere
- il centro di raccolta per gli operai a tempo indeterminato coincide con il cantiere presso il quale i suddetti sono assunti
- il centro di raccolta può coincidere con la sede dell'ente

Le parti sono impegnate ad effettuare una verifica approfondita congiunta della legislazione vigente in materia di trasporto con mezzi privati di strumenti di lavoro e di materiali infiammabili e a darne ampia informativa ai lavoratori.

ART. 22 **Rifugio ad uso mensa e ricovero**

In applicazione dell'art. 58 del c.c.n. 02.08.2006, i datori di lavoro dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero, presso ciascun cantiere di lavoro.

Detti rifugi possono essere costituiti anche da strutture mobili o tende da campo.

27

ART. 23

Diritti sindacali

Le parti concordano nel recepire la normativa nazionale in termini di RSA/RSU, anche per l'utilizzo delle ore di permessi sindacali riservati ai rappresentanti.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto possono nominare, nei limiti previsti dalla legge, i propri rappresentanti sindacali aziendali anche tra gli operai a tempo determinato limitatamente alla durata del rapporto di lavoro costituito con gli stessi.

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 4, lettera C) del c.c.n.l. 02.08.2006, si concorda quanto segue:

- il limite previsto dalla lettera a) dell'art. 23 della Legge 23.05.70 n. 300, già elevato di tre ore mensili dal predetto art. 4, è ulteriormente elevato di altre due ore mensili.

I permessi spettanti ai rappresentanti sindacali aziendali con rapporto di lavoro a tempo determinato sono proporzionati in relazione alla durata del rapporto.

28

ART. 24

Contributo di assistenza contrattuale regionale

Fermo restando quanto previsto all'art. 29 del c.c.n.l. 02.08.2006, nonché dal Regolamento delle trattenute per il contributo per assistenza contrattuale nazionale allegato al c.c.n.l. stesso, è istituito un contributo per assistenza contrattuale regionale di importo pari allo 0,15% del valore del minimo retributivo nazionale conglobato e del valore del salario integrativo regionale.

La ritenuta sarà effettuata in coincidenza coi pagamento della retribuzione agli operai e sarà versata trimestralmente a favore delle Organizzazioni Sindacali Regionali mediante accredito su apposito conto corrente intestato unitariamente alle Organizzazioni medesime.

I lavoratori interessati potranno sempre manifestare volontà contraria alla ritenuta nelle stesse forme e modi indicati all'allegato I) del c.c.n.l. 02.08.2006 con riferimento al contributo di assistenza contrattuale nazionale.

ART. 25

Reperibilità

Nei casi di incendio o di calamità naturale, previsti dall'art. 56 del c.c.n.l. 02.08.2006, i datori di lavoro potranno chiedere ai lavoratori forestali di essere reperibili.

Le modalità di organizzazione delle squadre e della reperibilità dovranno essere definite in programmi concordati con le Organizzazioni Sindacali in sede locale.

29

In ogni caso tali programmi dovranno indicare:

- il/i periodo/i di maggior rischio al fine di limitare temporalmente l'attivazione dell'istituto della reperibilità;
- i recapiti telefonici cui i lavoratori in reperibilità sono tenuti ad essere sempre rintracciabili, nell'ambito del comune di residenza o comune vicino;
- l'elenco dei centri di raccolta che i lavoratori dovranno raggiungere in caso di chiamata con l'indicazione dei tempi massimi intercorrenti fra la chiamata e la presentazione in servizio.

I lavoratori in reperibilità hanno diritto all'indennità prevista dall'art. 56 del c.c.n.l. 02.08.2006 per 24 ore durante i giorni festivi e per la differenza fra queste ed il normale orario di lavoro nei giorni feriali o comunque lavorati; hanno diritto inoltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale utilizzo del mezzo di trasporto proprio, in caso di chiamata, nella misura stabilita dall'art. 57 del c.c.n.l. 02.08.2006.

Nei casi di chiamata l'indennità di reperibilità spetta sino al momento di presentazione del lavoratore al centro di raccolta; da tale momento di entrata in servizio al lavoratore spetta la retribuzione maggiorata così come definita dall'art. 57 del c.c.n.l. 02.08.2006.

30

ART. 26 **Buono mensa**

A far data dal 01.01.2008 il buono mensa riconosciuto ai lavoratori viene elevato a € 6,20 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Per giornata di effettivo lavoro con diritto al riconoscimento del Buono mensa si intende una giornata di almeno 4 ore di prestazione mentre, mentre nei casi di permesso e/o di eventi di forza maggiore (pioggia, ecc.), si intende una giornata di almeno 2 ore di prestazione.

ART. 27 **Salario integrativo regionale**

A far data dal 01.01.2008 il salario integrativo regionale viene aumentato mensilmente dei seguenti importi lordi; pertanto il "totale mensile" del salario integrativo viene aggiornato come dai totali sotto riportati:

OPERAI

<i>Livello</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Parametro</i>	<i>Aumento dal 1.1.2008</i>	<i>Totale mensile Salario integrativo</i>
5° livello	Specializzato super	Parametro 123	36,90	148,23
4° livello	Specializzato	Parametro 116	34,80	135,65
3° livello	Qualificato super	Parametro 111	33,30	128,76
2° livello	Qualificato	Parametro 108	32,40	122,89
1° livello	Comune	Parametro 100	30,00	108,84

31

IMPIEGATI

<i>Livello</i>	<i>Parametro</i>	<i>Aumento Dal 1.1.2008</i>	<i>Totale mensile Salario Integrativo</i>
6° livello	Parametro 152	45,60	168,26
5° livello	Parametro 133	39,90	155,14
4° livello	Parametro 122	36,60	147,54
3° livello	Parametro 115	34,50	142,70
2° livello	Parametro 108	32,40	137,87
1° livello	Parametro 100	30,00	132,34

ART. 28

Indennità attrezzi

Il datore di lavoro deve fornire in ogni modo gli attrezzi manuali di uso comune.
Il lavoratore ne deve fare un uso diligente e restituirlo alla chiusura dei cantieri.

32

ART. 29

Previdenza integrativa

Ai fini di una ampia diffusione dello strumento contrattuale di FILCOOP, si stabilisce che all'atto dell'attivazione di ogni rapporto di lavoro, sia esso a tempo indeterminato, che stagionale, l'ente datoriale si impegna a fornire al lavoratore tutta la documentazione utile all'iscrizione del predetto fondo complementare.

Le parti sono impegnate ad individuare iniziative per promuovere l'iscrizione al Fondo Integrativo Filcoop ai fini della salvaguardia dei livelli di pensione; saranno effettuate da parte del Comitato Paritetico aggiornamenti congiunti sullo stato delle iscrizioni (art.3).

ART. 30

Stampa contratto

Le spese di stampa del volume del contratto sono a totale carico della Regione Lombardia.

33

ART. 31

Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto integrativo decorre dal 1° Gennaio 2008 e scadrà il 31 Dicembre 2011.

Milano, 6 Febbraio 2008

FLAI CGIL

UNCEM

FAL-CISL

ERSAF

UILA - UIL

COORDINAMENTO C F

34

Allegato A
FAC-SIMILE

Raccomandata A.R.

All'Ente Datore di lavoro

Il sottoscritto avendo lavorato in qualità di operaio stagionale con contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze del nel periodo con la qualifica di, chiede che gli venga riconosciuto il diritto di precedenza nell'assunzione, con la medesima qualifica presso codesto Ente ai sensi dell'art. 8 bis dei D.L. 29.01.83 n. 17, convertito in L. 25.03.83 n. 79.

Con osservanza

35

VERBALE D'ACCORDO

Il giorno 3 Ottobre 2001 in Milano, presso la sede della Regione Lombardia

TRA

L'UNCEM Lombardia rappresentata dal Presidente Severino Gadola e dal dott. Guido Maserati, con la presenza dell'Azienda Regionale delle Foreste rappresentata dal dott. Tiziano Wojnar e dalla Direzione all'Agricoltura della Regione Lombardia rappresentato dal dott. Paolo Lassini e i Consorzi Forestali Lombardi rappresentati dal dott. Fausto Bianchi

E

La FLAI-CGIL regionale rappresentata dal Segretario Ivano Comotti

La FAI-CISL regionale rappresentata dal Segretario regionale Giuseppe Rustioni

La UILA-UIL regionale rappresentata dal Segretario Generale Mino Grossi e Paolo Ferrari

In attuazione del Protocollo d'intesa per l'applicazione del decreto legislativo n. 626/94 allegato al CCNL in vigore,

36

SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE:

Nelle realtà aziendali forestali della regione Lombardia (Comunità Montane, Consorzi Forestali, Azienda Regionale Foreste, Cooperative e tutte le aziende che svolgono lavori forestali ecc), l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza avverrà per Unità Operativa.

S'intende per unità operativa, la singola struttura operativa sul territorio ove operano i lavoratori forestali.

Il numero complessivo delle RLS aziendale deriva dalla somma delle strutture operative esistenti. Qualora la struttura operativa fosse costituita da più cantieri, l'RLS avrà esigibilità sindacale per svolgere la sua mansione nei diversi luoghi di lavoro (permessi retribuiti, rimborso chilometrico ecc.)

Al RLS eletto, sono riconosciute tutte le agibilità previste dalla legge e dal CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto

UNCEM Lombardia

FLAI-CGIL

Direzione Generale Agricoltura

FAI-CISL

Azienda Regionale delle Foreste

UILA-UIL

Consorzi Forestali Lombardi

37